

Contratto quadro CGA

Condizioni generali di assicurazione delle polizze per gli studi di elaborazione progetti (studio di progettazione / studio di realizzazione lavori) o per progetti specifici dei destinatari usic

(Versione R01.2023)

Nota

Le condizioni d'assicurazione sono concordate tra Zurich e la fondazione usic in lingua tedesca. In caso di divergenze prevale la versione tedesca.

Indice

1a parte:	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE	5
A.	Persone assicurate fisiche e giuridiche.....	5
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	5
B.	Rischi assicurati.....	5
Art. 2	Responsabilità civile assicurata	5
Art. 3	Rischi secondari	6
Art. 4	Responsabilità civile privata per trasferte e soggiorni all'estero per motivi di lavoro	7
Art. 5	Assicurazione opzionale per gli studi di elaborazione progetti.....	7
Art. 6	Copertura opzionale dell'ammancio dovuto alle differenze delle condizioni e delle somme (DIC/DIL) ..	7
Art. 6.1	Estensione della copertura.....	7
Art. 6.2	Limitazioni di copertura	8
Art. 6.3	Doveri	8
Art. 6.4	Basi per il calcolo del premio	8
Art. 7	Assicurazione opzionale - responsabilità civile come studio di progettazione generale o appaltatore totale	9
Art. 7.1	Estensione della copertura.....	9
Art. 7.2	Limitazioni di copertura.....	9
Art. 7.3	Basi di calcolo del premio	9
Art. 8	Copertura opzionale - vendita di costruzioni e impianti realizzati a proprio nome	9
Art. 9	Protezione giuridica nell'ambito di un procedimento penale	10
Art. 9.1	Estensione della copertura.....	10
Art. 9.2	Doveri	10
Art. 9.3	Anticipo e rimborso per atti dolosi.....	10
Art. 10	Responsabilità civile del committente	10
Art. 11	Droni e multicotteri	11
Art. 12	Raggi e laser ionizzanti	11
Art. 13	Media e comunicazione in caso di sinistro	11
Art. 14	Danni patrimoniali puri dovuti a violazioni della protezione dei dati.....	12
Art. 15	Pregiudizi all'ambiente	12
Art. 16	Gestione del sinistro nei limiti della franchigia	13
C.	Esclusioni e limitazioni di copertura (eccezioni della copertura assicurativa).....	14
Art. 17	Attività atipiche	14
Art. 18	Crimini o delitti commessi intenzionalmente	14

Art. 19	Danni prevedibili	14
Art. 20	Danni dovuti alla mancanza di un'adeguata analisi del terreno.....	14
Art. 21	Obblighi contrattuali ulteriormente assunti.....	14
Art. 22	Pene convenzionali e somme forfettarie di risarcimento danni.....	14
Art. 23	Pretese proprie e delle persone vicine	15
Art. 24	Danni e difetti nelle costruzioni e negli impianti propri	15
Art. 25	Produzione in serie	15
Art. 26	Superamento delle stime dei costi e dei preventivi di spesa nonché delle garanzie dei costi	15
Art. 27	Mancato rispetto dei termini	15
Art. 28	Disdetta del contratto/cessazione dell'attività	15
Art. 29	Pretese contrattuali all'adempimento derivanti dal contratto di lavoro.....	16
Art. 30	Amianto.....	16
Art. 31	Multe, danni punitivi o «exemplary damages»	16
Art. 32	Danni coperti da garanzia (come RC Décennale)	16
Art. 33	Diritti contrattuali all'adempimento	16
Art. 34	Navi, oggetti volanti telecomandati, motoveicoli	16
Art. 35	Guerra ed eventi simili a guerre, terrorismo	16
D.	Validità territoriale	16
Art. 36	Validità territoriale.....	16
E.	Validità temporale	17
Art. 37	Principio dell'insorgenza.....	17
Art. 38	Sinistro / danni seriali	17
Art. 39	Copertura assicurativa dopo la fine dell'assicurazione.....	17
Art. 39.1	Obbligo di notifica successiva	17
Art. 39.2	Danni provocati prima dell'inizio del presente contratto	17
Art. 39.3	Responsabilità successiva.....	17
F.	Prestazioni di Zurich	17
Art. 40	Consulenza, pagamento di interessi legittimi e tutela di pretese illegittime assicurate.....	17
G.	Premi.....	18
Art. 41	Calcolo del premio	18
Art. 42	Conteggio del premio	18
Art. 43	Scadenza del premio	18
Art. 44	Ritardo nel pagamento del premio	18
2a parte: RUOLO DELLA FONDAZIONE usic E PRESTAZIONI/OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI		20
A.	Fondazione usic.....	20

Art. 45	Posizione della fondazione usic	20
B.	Gli assicurati / i contraenti dell'assicurazione.....	20
a)	Obblighi amministrativi / doveri.....	20
Art. 46	Notifica in caso di aumento del rischio	20
	Notifica tardiva prima dell'insorgenza del sinistro	20
	Notifica a sinistro avvenuto.....	21
Art. 47	Dichiarazione degli onorari.....	21
b)	Franchigia	21
Art. 48	Regolamentazione della franchigia.....	21
c)	Norme di comportamento generali / doveri.....	21
Art. 49	Rispetto delle regole dell'edilizia nonché delle direttive e delle prescrizioni	21
Art. 50	Attenzione nella redazione del contratto – prove a futura memoria	21
Art. 51	Eliminazione di una situazione pericolosa	21
Art. 52	Conseguenze della violazione dei doveri	21
d)	Doveri in caso di sinistro.....	21
Art. 53	Obbligo di notifica	21
Art. 54	Divieto di liquidazione di un sinistro su propria iniziativa	22
Art. 55	Ricorso ad un avvocato	22
Art. 56	Liquidazione del sinistro da parte di Zurich	22
Art. 57	Comportamento non conforme al contratto degli assicurati.....	22
Art. 58	Regresso (diritto di regresso)	22
Art. 59	Rinuncia all'eccezione di colpa grave.....	23
3a parte:	DISPOSIZIONI GENERALI	24
Art. 60	Durata del contratto.....	24
Art. 61	Nessuna disdetta in caso di sinistro.....	24
Art. 62	Comunicazioni	24
Art. 63	Foro competente.....	24
Art. 64	Disposizioni legali.....	24
Art. 65	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie	24
Art. 66	Remunerazione del broker	24
Art. 67	Clausola errori e omissioni».....	24
Art. 68	Rinuncia all'obiezione della limitazione della responsabilità	25

1a parte: ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

A. Persone assicurate fisiche e giuridiche

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

- Il contraente dell'assicurazione
- Altre aziende e persone espressamente indicate nel prospetto di sintesi della polizza. Se il contraente dell'assicurazione è una società di persone o una società semplice o il contratto è stato stipulato per conto terzi, i soci, coloro che fanno parte di una comunione a mani riunite o gli intestatari del contratto avranno gli stessi diritti e doveri del contraente dell'assicurazione.
- I rappresentanti del contraente dell'assicurazione nonché le persone alle quali è stata affidata la gestione o il controllo dell'azienda sulla base delle mansioni professionali svolte per conto dell'azienda assicurata.
- I dipendenti di un'azienda assicurata e altre persone o aziende singole con sede o domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che svolgono funzioni simili ai dipendenti dell'azienda assicurata e che da fuori si presentano come appartenenti all'azienda assicurata (ad esempio i collaboratori e i disegnatori tecnici liberi professionisti) purché agiscano per conto dell'assicurato.

Non rientrano nella categoria delle persone assicurate tuttavia le aziende e le imprese autonome operative nei confronti dell'assicurato nell'ambito di un contratto di submandato o simili, ovvero in particolare le aziende e le imprese che si presentano nei confronti di terzi come imprese autonome (ovvero non come facenti parte dell'assicurato) e che quindi lavorano per l'assicurato sulla base di un contratto avente per oggetto non necessariamente lo svolgimento di ore di lavoro ma essenzialmente lo svolgimento di una o più prestazioni parziali in base al sistema degli onorari minimi SIA.

B. Rischi assicurati

Art. 2 Responsabilità civile assicurata

Viene assicurata la responsabilità civile professionale delle persone fisiche e giuridiche assicurate derivante dallo svolgimento di mansioni nell'ambito delle attività descritte nel prospetto di sintesi della polizza o progetti o fasi prestazionali dichiarate, risultanti dalle prescrizioni legali sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nonché dalla normativa SIA, dai contratti standard SIA, dalle norme FIDIC o da contratti tipo simili.

È pure assicurata la consulenza giuridica ed economica relativa a concetti e progetti d'ingegneria.

Nell'ambito delle somme coperte rispettivamente vigenti, la responsabilità civile viene assicurata per:

- **danni a persone:** danni dovuti all'omicidio, a lesioni o altri danni alla salute;
- **danni materiali:** danni dovuti alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose altrui, purché tali cose non siano oggetto dell'elaborazione contrattuale e che non si tratti di danni a costruzioni; La compromissione funzionale di una cosa senza la relativa compromissione sostanziale non può essere considerata come un danno materiale. L'omicidio, le lesioni o altri danni alla salute nonché la perdita di animali possono essere equiparati a danni materiali.
- **danni alle costruzioni e agli impianti:** danni a cose altrui in relazione alla prestazione contrattuale dell'assicurato, quindi in particolare:
 - danni e difetti a costruzioni e impianti altrui realizzati in base ai lavori di progettazione (incl. operazioni di misurazione e rilevazione dei dati) degli assicurati o sotto la loro direzione, a

prescindere che si tratti di un'opera intera o soltanto di una parte di un'opera intera e quindi a prescindere dalla proprietà.

- Danni e difetti a costruzioni e impianti esistenti in cui viene svolta un'attività in base ai lavori di progettazione (incl. operazioni di misurazione e rilevazione dei dati) degli assicurati o sotto la loro direzione (ad esempio ricostruzione, ristrutturazione, puntellamento, costruzione di attraversamenti sotto gli edifici, sottomurazione ecc.) a prescindere che si tratti di un'opera intera o soltanto una parte di un'opera intera e quindi a prescindere dalla proprietà.
- Danni e difetti a parti di costruzione e impianto realizzate in base ai lavori di progettazione (incl. operazioni di misurazione e rilevazione dei dati) degli assicurati o sotto la loro direzione, in particolare per costruzioni o impianti specifici integrati al loro interno.
- Danni come conseguenza dei summenzionati danni e difetti, come ad esempio danni consecutivi a difetti, costi aggiuntivi di risanamento ecc.
- Spese e danni derivanti dal tentativo di protezione dall'insorgere di un danno imminente ad una costruzione o ad un impianto assicurato.
- **danni patrimoniali puri:** danni che non sono una conseguenza di un danno a persone, cose o costruzioni e impianti.

In ogni caso restano riservate le esclusioni e le limitazioni di copertura secondo C. Esclusioni e limitazioni di copertura (eccezioni della copertura assicurativa).

Art. 3 Rischi secondari

Il presente contratto contempla anche la responsabilità civile degli assicurati derivante da tutti i rischi secondari che di solito si verificano e che sono tipici del settore.

- Come proprietario, locatario, affittuario o concessionario di leasing di immobili (incl. le quote di proprietà per piani e di comproprietà), locali e impianti, a prescindere se l'assicurato ne faccia un uso più o meno aziendale (rischio di investimento), tuttavia solo a condizione che la rispettiva responsabilità civile non sussista in virtù di un'assicurazione della proprietà per piani o comproprietà (sussidiarietà).
- Come proprietario, locatario, concessionario di leasing o detentore di biciclette, motociclette, e-bike e veicoli a motore di ogni tipo, nella misura in cui non venga prescritta un'assicurazione di responsabilità civile legale o sussista un'assicurazione di responsabilità civile volontaria (sussidiarietà).
- Danni ad altre cose in locazione o concesse in affitto per le quali l'assicurato si assume una responsabilità civile.
- La responsabilità per gli oggetti che vengono trasmessi all'assicurato per lo svolgimento dell'incarico, come documenti, chiavi, apriporta ecc.

Rischi cibernetici

Nel quadro del contratto collettivo è coperta anche la responsabilità civile legale per meri danni patrimoniali:

- a seguito di violazioni della protezione dei dati causate da un attacco hacker compiuto da terzi o da un proprio dipendente ai danni della rete informatica del destinatario usic e che comportano un furto o una pubblicazione di dati;
- in seguito alla trasmissione involontaria di un malware da parte della rete informatica del destinatario usic alla rete di terzi;
- subiti da terzi a seguito della mancata disponibilità della rete informatica del destinatario usic, derivante da un attacco hacker compiuto da un terzo o da un proprio dipendente ai danni della rete informatica del destinatario usic.

I destinatari usic devono ottemperare alle norme sulla protezione dei dati applicabili. Devono inoltre adottare misure volte a proteggere la rete informatica nel corso della durata del contratto (p. es. tramite firewall o software antivirus) e garantire il loro rispetto.

Art. 4 Responsabilità civile privata per trasferte e soggiorni all'estero per motivi di lavoro

Ad integrazione dell'Art. 1 la copertura assicurativa si estende agli assicurati nella loro proprietà come persone private durante trasferte e brevi soggiorni all'estero per motivi di lavoro (soggiorni che prevedono almeno un pernottamento). Questa copertura assicurativa avrà un valore sussidiario rispetto ad un'assicurazione civile privata eventualmente esistente.

La copertura assicurativa copre danni a persone e cose ai sensi dell'Art. 2, tuttavia senza le seguenti responsabilità:

- responsabilità civile del detentore di animali
- responsabilità come datore di lavoro di personale privato

Art. 5 Assicurazione opzionale per gli studi di elaborazione progetti

Se il contraente dell'assicurazione è uno studio di progettazione / studio di realizzazione lavori o un team di progettazione generale (ovvero i submandatari sono riportati nominalmente nel prospetto di sintesi della polizza e quindi sono coassicurati), vale quanto riportato qui di seguito:

Pretese reciproche negli studi di elaborazione progetti (responsabilità incrociata)

Viene assicurata la responsabilità civile legale per danni a persone e cose che gli stessi assicurati si arrecano vicendevolmente («cross liability» o «responsabilità incrociata»), con riserva dell'Art. 2 cpv. 1.

Non vengono assicurati:

- in presenza di pretese di un assicurato rispetto agli altri assicurati degli studi di elaborazione progetti, quella parte del danno corrispondente alla sua quota di partecipazione nei confronti dello studio di elaborazione progetti;
- le pretese di un familiare di un assicurato rispetto agli altri assicurati. Per familiari si intendono: il coniuge, le persone conviventi in un'unione domestica registrata e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché le persone conviventi con l'assicurato in comunione domestica.
- Le pretese reciproche rispetto ai danni alle costruzioni e agli impianti
- i danni patrimoniali puri.

Art. 6 Copertura opzionale dell'ammanto dovuto alle differenze delle condizioni e delle somme (DIC/DIL)

Purché preventivamente concordato con Zurich, può essere stipulata un'assicurazione per la differenza delle condizioni / delle somme: nel caso in cui per un progetto in cui partecipa un destinatario usic esiste già un'assicurazione autonoma per la responsabilità civile dello studio di realizzazione lavori / di progettazione generale o una soluzione relativa all'area fabbricabile (polizza base), contestualmente alle presenti condizioni egli può stipulare un'assicurazione per la differenza delle condizioni (vedi prospetto di sintesi della polizza).

Vale ogni volta la franchigia ai sensi dell'Art. 48.

Art. 6.1 Estensione della copertura

Copertura dell'ammanto dovuto alla differenza delle condizioni (DIC)

Il presente contratto garantisce la copertura in caso di differenze fra le disposizioni del presente contratto e la polizza base esistente in particolare nei casi in cui l'estensione della copertura del presente contratto è più completa. Franchigie diverse non sono oggetto del presente contratto.

Copertura dell'ammanto dovuto alla differenza fra le somme (DIL)

Nell'ambito del presente contratto Zurich risarcirà quella parte del danno che eccede (per ogni sinistro) le somme assicurate concordate nella polizza base autonoma. La prestazione di Zurich è limitata alla differenza fra la somma assicurata concordata, ovvero i limiti nella polizza base e la somma assicurata concordata nel presente contratto.

Attività assicurata

La copertura dell'ammanto dovuto alla differenza delle condizioni e delle somme viene applicata in tutte le fasi di progettazione dell'attività da programmare, mentre la direzione dei lavori è assicurata solo se nel questionario viene richiesta / segnata con una croce esplicitamente la copertura assicurativa delle fasi 51-53 e solo se questa viene concessa dalla stessa Zurich (vedi prospetto di sintesi della polizza).

Art. 6.2 Limitazioni di copertura

Utilizzo della somma assicurata

La presente polizza si ricollega alla somma assicurata della polizza base indicata nel prospetto di sintesi e non garantisce alcuna prestazione, a condizione che la relativa somma assicurata non sia stata già ridotta o utilizzata per altri danni (nessuna copertura drop-down).

Con Zurich si può stipulare una copertura drop-down in separata sede.

Copertura assicurativa mancante

Nel caso in cui la copertura assicurativa dell'assicurazione della responsabilità civile aziendale e professionale citata nel prospetto di sintesi della polizza venga respinta per motivazioni diverse dal summenzionato utilizzo della somma assicurata, oppure se la copertura assicurativa dell'assicurazione della responsabilità civile aziendale e professionale citata nel prospetto di sintesi della polizza non fosse più in vigore, tramite la presente polizza non sarebbe possibile applicare una copertura assicurativa, salvo il caso in cui questa non venga esplicitamente esclusa nel prospetto di sintesi della polizza.

Pretese sociali degli studi di ingegneria

La presente polizza non garantisce una copertura assicurativa per il progetto citato nel prospetto di sintesi per pretese all'interno della comunità solidale dei consoci nei confronti del contraente dell'assicurazione.

Art. 6.3 Doveri

Eventuali modifiche fondamentali nell'estensione della copertura della polizza base indicata nel prospetto di sintesi della polizza, soprattutto relativamente alla somma assicurata e alla franchigia, e l'eventuale annullamento dovranno essere comunicati tempestivamente a Zurich.

Zurich ha il diritto di modificare opportunamente il premio del presente contratto.

Art. 6.4 Basi per il calcolo del premio

Le basi per il calcolo del premio sono la somma totale dell'onorario del progetto da assicurare e la propria quota all'intero della somma totale dell'onorario. Inoltre si dovranno indicare le relazioni contrattuali, ovvero il tipo di rapporti contrattuali nei confronti degli altri progettisti (ad esempio studio di elaborazione progetti, rapporti con i submandatari ecc.).

Per quanto riguarda le soluzioni relative all'area fabbricabile, deve essere dichiarata la somma totale dell'onorario delle attività da assicurare (a condizione che in una soluzione relativa all'area edificabile non sussistano relazioni contrattuali con altri progettisti, dovrà essere dichiarato esclusivamente l'onorario del destinatario usic da assicurare).

Art. 7 Assicurazione opzionale - responsabilità civile come studio di progettazione generale o appaltatore totale

Purché preventivamente concordato con Zurich, possono essere assicurate le prestazioni dello studio di progettazione generale e dell'appaltatore totale (vedi prospetto di sintesi della polizza).

L'assicurato viene considerato

- studio di progettazione generale se con il committente stipula un contratto per la progettazione completa (incl. la direzione dei lavori) di una costruzione o di un impianto o di una parte della costruzione o dell'impianto, per cui le prestazioni derivino sia dal proprio ambito specifico che da quelli a lui sconosciuti della progettazione.
- Viene invece considerato appaltatore totale se con il committente stipula un contratto per la progettazione e la realizzazione completa di una costruzione o di un impianto o di una parte della costruzione o dell'impianto.

Art. 7.1 Estensione della copertura

Per lo studio di progettazione generale la copertura assicurativa si estende anche alle attività che l'assicurato affida ai submandatari, ai direttori di progettazione, costruzione e montaggio da lui incaricati.

Per l'appaltatore totale la copertura assicurativa si estende anche ai danni a persone e cose, nel caso in cui l'assicurato faccia svolgere i lavori di costruzione (ovvero montaggio e installazione) da eventuali terzi da lui stesso coinvolti (ad esempio imprenditori edili, artigiani, fornitori) e/o richieda ad essi la fornitura di cose.

In presenza di appaltatori totali i diritti derivanti dai danni a costruzioni e impianti e/o i danni patrimoniali puri sono assicurati soltanto nella misura in cui siano riconducibili a una progettazione dei lavori incompleta o a una direzione dei lavori errata (incl. le corrispondenti omissioni).

Art. 7.2 Limitazioni di copertura

Non sono assicurate le pretese derivanti dalle attività da svolgere, in particolare da errori commessi durante i lavori di costruzione o a causa di materiali di costruzione difettosi. Se la pretesa è riconducibile sia ad una progettazione incompleta o ad una direzione dei lavori errata sia a errori commessi nelle attività da svolgere, non esiste una copertura nella misura in cui l'appaltatore totale potrebbe rivalersi nei confronti di eventuali terzi da lui stesso coinvolti (ad esempio imprenditori edili, artigiani, fornitori). In questi casi non esiste quindi nemmeno una copertura se in linea di principio la rivalsa è possibile, ma non può avere un esito positivo a causa dell'insolvenza da parte dei terzi coinvolti, del mancato rispetto dei termini o dei requisiti formali da parte dell'appaltatore totale (ad esempio ritardo nella presentazione di un reclamo).

Art. 7.3 Basi di calcolo del premio

Tutti gli onorari dello studio di progettazione o i prezzi dell'opera dell'appaltatore generale (incl. le prestazioni proprie come studio di progettazione generale o appaltatore totale) devono essere dichiarati per intero in quanto soggetti all'obbligo di pagamento del premio.

Art. 8 Copertura opzionale - vendita di costruzioni e impianti realizzati a proprio nome

Purché preventivamente concordato con Zurich (vedi prospetto di sintesi della polizza), verrà applicata la seguente copertura:

Se l'assicurato realizza le costruzioni e gli impianti a nome proprio per rivenderle successivamente, alla data di trasmissione della proprietà (iscrizione nel registro fondiario) verranno applicate in maniera analoga le disposizioni del contratto quadro in base all'Art. 2.

Tutte le spese di realizzazione delle costruzioni e degli impianti (incl. le prestazioni proprie dell'assicurato) in questo caso devono essere dichiarate per intero in quanto onorario soggetto all'obbligo di pagamento del premio. La responsabilità per i difetti legati al contratto di compravendita si deve basare sul Codice delle obbligazioni o sulla Norma SIA 118 e non può essere ulteriormente estesa.

Inoltre durante il periodo di costruzione la copertura assicurativa sussiste anche per danni a persone e cose da parte di terzi.

Non sono tuttavia assicurate le pretese delle persone in base all'Art. 23 o delle società di persone o delle persone giuridiche a cui gli assicurati partecipano per più del 50%.

Art. 9 Protezione giuridica nell'ambito di un procedimento penale

Art. 9.1 Estensione della copertura

Nel caso in cui vengano avviati un'operazione di polizia, un procedimento penale o una procedura amministrativa nei confronti di una persona assicurata in relazione ad un sinistro assicurato, Zurich si farà carico delle spese derivanti dallo svolgimento del procedimento nei confronti del soggetto coinvolto (ad esempio gli onorari degli avvocati, le spese processuali e i costi di perizie, le indennità alle parti in causa) nonché delle spese imposte all'assicurato per il procedimento penale.

Se sussiste un'altra copertura assicurativa, questa sarà limitata a quella parte dell'indennità eccedente la somma assicurata dell'altro soggetto attuatore della prestazione. La copertura avrà un valore sussidiario. Le prestazioni già erogate in base all'altro contratto di assicurazione verranno detratte dalla presente somma assicurata.

Per la difesa penale dell'assicurato, Zurich nominerà un avvocato in accordo con il diretto interessato. Se l'assicurato non approva uno degli avvocati consigliati da Zurich, dovrà presentare da parte sua tre proposte dalle quali Zurich sceglierà l'avvocato a cui affidare il mandato. All'assicurato non è concesso assegnare un mandato ad un avvocato senza l'autorizzazione di Zurich.

Zurich potrà a sua volta rifiutarsi di farsi carico delle eventuali spese derivanti dall'adozione di un rimedio giuridico qualora, in base agli atti ufficiali di Zurich, un esito positivo venga considerato come improbabile.

Le indennità per il processo e la controparte assegnate all'assicurato spetteranno a Zurich nell'ambito delle sue prestazioni, purché queste non rappresentino delle prestazioni sostitutive per l'impegno personale profuso dall'assicurato stesso e per le spese alle quali ha dovuto far fronte.

Art. 9.2 Doveri

L'assicurato dovrà rendere note a Zurich tutte le comunicazioni e le disposizioni relative ai procedimenti e seguire gli ordini impartiti dalla stessa Zurich. Se l'assicurato prende delle misure di propria iniziativa contrariamente a quanto stabilito dagli ordini di Zurich o soprattutto se ricorre a un rimedio giuridico senza l'espressa autorizzazione da parte di Zurich, lo farà per suo conto e a suo rischio. Se tuttavia tali provvedimenti dovessero consentire in modo comprovato di raggiungere un risultato decisamente più vantaggioso, Zurich compenserà comunque in un secondo tempo gli eventuali costi derivanti nell'ambito della presente copertura.

Art. 9.3 Anticipo e rimborso per atti dolosi

Nel caso in cui venga commesso intenzionalmente un reato o una violazione di disposizioni di diritto pubblico, Zurich anticiperà le eventuali spese legali per la difesa fino alla sentenza in primo grado della persona assicurata oppure fino al momento in cui essa avrà riconosciuto per iscritto le accuse sollevate nei suoi confronti. Successivamente la persona assicurata dovrà rimborsare a Zurich alla prima richiesta le spese anticipate.

Art. 10 Responsabilità civile del committente

È assicurata la responsabilità civile legale gli assicurati come committenti di opere edilizie il cui prezzo di costruzione non eccede CHF 2 milioni per danni causati da lavori di demolizione, di movimento terra o di costruzione (valgono come tali anche la progettazione, la direzione o l'esecuzione dei lavori).

Il preventivo (incl. gli onorari di progettazione, i salari degli artigiani, escl. i costi del terreno, le tasse e gli interessi) definisce il prezzo di costruzione.

Oltre alle esclusioni generali non sono assicurate:

- le pretese per danni riguardanti progetti edilizi assicurati e l'edificio o gli edifici che ne fanno parte, compresi i mobili ivi contenuti e il terreno pertinente;
- le pretese risultanti da urti e compattamenti avvenuti senza il verificarsi di un evento straordinario nel quadro dell'andamento dei lavori previsto. Sono invece assicurati danni per fenditure e compattamenti risultanti da eventi imprevisi e improvvisi causati dalla negligenza di un partecipante alla costruzione (infortunio con responsabili);
- le pretese per danni causati dalla diminuzione della produttività o dal prosciugamento di fonti; sono tuttavia coperte le spese necessarie per mantenere l'approvvigionamento di acqua potabile compromesso in buono stato;
- le pretese legate a siti contaminati e amianto.

Gli assicurati sono tenuto a far sì che gli imprenditori e gli specialisti partecipanti al progetto edilizio (imprenditori e artigiani edili, ingegneri e architetti):

- rispettino le linee guida e le prescrizioni nonché le regole generalmente riconosciute dell'edilizia emanate dalle autorità dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA);
- consultino i piani presso i servizi competenti e si procurino tutte le informazioni atte a ragguagliarli sul tracciato esatto di condutture sotterranee prima dell'inizio dei lavori nel terreno (come lavori di movimento terra, scavo, palificazione, traforo e compressione);
- impieghino, trasformino, depositino, bonifichino ed eliminino sostanze nocive all'ambiente rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
- eseguano e garantiscano a regola d'arte la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e gli impianti di allarme rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità.

Art. 11 Droni e multicotteri

È assicurata la responsabilità civile legale per danni a persone e cose come detentore o derivante dall'uso di droni con un peso di decollo fino a un massimo di 30 chilogrammi.

Con riserva delle disposizioni specifiche di diritto aereo, non sussiste alcuna somma assicurata se un drone è impiegato senza i certificati e i permessi previsti.

Art. 12 Raggi e laser ionizzanti

È assicurata la responsabilità civile legale derivante da pretese per danni causati da raggi o laser ionizzanti di classe 1, 1M, 1C, 2, 2M e 3R.

Ad integrazione delle esclusioni generali non sono assicurate le pretese dovute a danni genetici (modifica delle caratteristiche ereditarie).

Art. 13 Media e comunicazione in caso di sinistro

Nell'ambito della presente polizza Zurich si fa carico anche dei costi di un'agenzia di PR specializzata, purché

- vi sia un sinistro assicurato,
- sia necessario e adeguato svolgere un'azione di PR,
- l'agenzia di PR sia membro dell'Associazione svizzera delle Agenzie di Relazioni Pubbliche e
- Zurich abbia precedentemente espresso il proprio assenso.

L'assicurato è tenuto a informare tempestivamente Zurich in merito a comunicazioni e richieste dei media.

La presente copertura assicurativa comprende le seguenti prestazioni:

- analisi della situazione e supporto strategico, compreso di:
 - analisi della situazione comunicativa iniziale e delle possibili strategie dei gruppi di stakeholder direttamente e/o indirettamente interessati,
 - chiarimento della necessità di un'azione di comunicazione e avvio delle misure immediate necessarie,
- sostegno ad hoc e misure immediate,
- supporto operativo e redazionale, compreso di:
 - esame delle misure e degli strumenti di comunicazione,
 - redazione di discorsi, dichiarazioni, comunicati ecc.,
 - organizzazione e realizzazione di eventi informativi (ad es. informazione ai media),
- supplenza/ufficio stampa, compreso di:
 - assunzione temporanea della funzione di portavoce,
 - rappresentanza della direzione d'azienda,
- post-processing, ovvero:
 - valutazione delle misure di comunicazione e dell'eco dei media,
 - raccomandazioni e istruzioni per affrontare future emergenze legate alla comunicazione,
- informazione della parte lesa,
- informazione dei dipendenti.

Oltre alle esclusioni delle CGA non sono assicurate le spese per la notifica, il richiamo o il recupero di oggetti.

Art. 14 Danni patrimoniali puri dovuti a violazioni della protezione dei dati

È assicurata la responsabilità civile legale per danni alle persone dovuti a violazioni delle norme sulla protezione dei dati.

Art. 15 Pregiudizi all'ambiente

Sono assicurate:

- le pretese per lesioni corporali e danni materiali derivati da un pregiudizio da parte dell'ambiente, a condizione che tale pregiudizio da parte dell'ambiente sia la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto.
- Costi delle misure ordinate dalla legge per il ripristino di specie o habitat protetti, nonché per la riparazione dei danni alle acque o ai suoli non di proprietà civile.

Non sono assicurati i danni alle costruzioni e i danni patrimoniali veri e propri derivanti da pregiudizio all'ambiente.

Sono considerati pregiudizio all'ambiente:

- la perturbazione durevole dello stato dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da qualsiasi influenza;
- qualsiasi stato di cose definito come danno all'ambiente in base al diritto applicabile.

Per gli impianti in cui vengono depositate o trasportate materie dannose per il terreno e per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche, il deteriorarsi degli impianti dovuto a corrosione o a perdite è considerato come un evento unico, repentino e imprevisto. Impianti, nel senso di quanto precede, sono le cisterne o recipienti analoghi (vasche, serbatoi ecc., ma non i recipienti mobili) e le condutture (ma non le condutture che sottostanno alla legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) o a una legge estera corrispondente, comprese le installazioni che ne fanno parte).

In ogni caso non sono assicurati i pregiudizi all'ambiente in rapporto

- a più azioni di effetto simile che concorrono al pregiudizio all'ambiente (ad es. la penetrazione graduale di sostanze nocive nel suolo, il traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);
- a depositi di rifiuti nonché a inquinamenti del suolo e delle acque esistenti al momento dell'ini-zio dei lavori di progettazione (siti contaminati);
- a pretese fatte valere negli Stati Uniti e in Canada.

Art. 16 Gestione del sinistro nei limiti della franchigia

Anche se le pretese di risarcimento non superano la franchigia stabilita, Zurich si occupa della gestione del sinistro (ma non il risarcimento relativo a tali pretese). Il presupposto è che le pretese fatte valere ammontino ad almeno CHF 1'000.

La gestione del sinistro avviene in accordo con gli assicurati. La gestione del sinistro avviene dagli specialisti interni di sinistro di Zurich. Nel caso in cui vengano sostenuti costi esterni (ad esempio per spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione nonché spese d'indennità alla parte avversa) il destinatario usic è tenuto a sostenere tali costi personalmente fino alla franchigia concordata. Se tuttavia Zurich anticipa tali costi, il destinatario usic è tenuto a rimborsarli entro 30 giorni su richiesta di Zurich.

C. Esclusioni e limitazioni di copertura (eccezioni della copertura assicurativa)

Sono escluse dall'assicurazione:

Art. 17 Attività atipiche

Pretese derivanti da attività atipiche dell'assicurato che non si riferiscono in alcun modo alle normali attività indicate nel prospetto di sintesi della polizza.

Sono escluse in particolare la responsabilità civile per le attività finanziarie assunte dal punto di vista contrattuale (fornitura di credito, investimenti finanziari ecc.) e per la mediazione dei contratti assicurativi nonché delle rispettive consulenze derivanti.

È esclusa anche la responsabilità per i danni patrimoniali puri in seguito alla consulenza e alla collaborazione nella progettazione e nell'introduzione di sistemi informatici.

Art. 18 Crimini o delitti commessi intenzionalmente

La responsabilità civile di colui che commette intenzionalmente crimini o delitti.

Art. 19 Danni prevedibili

La responsabilità civile per danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità dai rappresentanti o dalle persone incaricate della gestione o della supervisione del destinatario usic assicurato.

Ciò vale altresì per danni cagionati dalla scelta consapevole di una determinata procedura operativa, finalizzata all'abbassamento dei costi e all'accelerazione dei lavori di costruzione.

Art. 20 Danni dovuti alla mancanza di un'adeguata analisi del terreno

Le pretese derivanti da danni alle costruzioni, agli impianti e materiali, nonché danni patrimoniali veri e propri a seguito di movimenti del terreno, che sono attribuibili al fatto che gli assicurati ha progettato senza un'adeguata analisi del terreno o è responsabile del fatto che sono state omesse misure di sicurezza strutturale, la cui necessità era nota sulla base di analisi del terreno. Un'analisi del terreno non è necessaria, se è possibile rinunciarvi:

- a causa delle rispettive condizioni del terreno, o
- sulla base di risultati già presenti e utilizzabili per il progetto edilizio ricavati da analisi del suolo di altri immobili secondo un'attenta analisi tecnica peritale.

Art. 21 Obblighi contrattuali ulteriormente assunti

Pretese di responsabilità civile sulla base di un obbligo contrattualmente assunto che esulano dalle prescrizioni legali, dalle disposizioni della normativa SIA, dai contratti standard SIA, dalle norme FIDIC o da contratti tipo simili di istituzioni pubbliche (enti pubblici come la Confederazione, i Cantoni, i Comuni).

Tale esclusione non comprende la proroga contrattuale del termine per la presentazione di un reclamo fino ad un massimo di due anni dal collaudo dell'opera.

Purché preventivamente concordato con Zurich (vedi prospetto di sintesi della polizza), la proroga contrattuale del termine di prescrizione può essere estesa fino ad un massimo di dieci anni.

Art. 22 Pene convenzionali e somme forfettarie di risarcimento danni

Non è assicurato alcun tipo di pena convenzionale.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le somme forfettarie per il risarcimento danni nella misura in cui Zurich abbia la possibilità di dimostrare che il danno effettivo e il risarcimento che ne deriva sono inferiori alla somma forfetaria concordata; in tal caso la copertura assicurativa verrà limitata al risarcimento del danno effettivo.

Art. 23 Pretese proprie e delle persone vicine

Pretese delle aziende assicurate e dei rispettivi titolari (incl. azionisti, organi formali, rappresentanti e soci) derivanti da danni cagionati in prima persona.

Per danni propri si intendono anche le pretese dei familiari nei confronti dei suddetti nei confronti degli stessi. Per familiari si intendono: il coniuge, le persone conviventi in un'unione domestica registrata e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché le persone conviventi con l'assicurato in comunione domestica.

Restano riservate le disposizioni sui diritti reciproci («cross liability» / responsabilità incrociata) ai sensi dell'Art. 5. Sono escluse le pretese tra la società madre e le società affiliate assicurate.

Art. 24 Danni e difetti nelle costruzioni e negli impianti propri

Pretese derivanti da danni e difetti alle costruzioni e agli impianti oppure alle parti della costruzione e dell'impianto realizzate completamente o in parte per conto dell'assicurato, dei rispettivi titolari o familiari (ai sensi dell'Art. 23).

Pretese derivanti da danni e difetti alle costruzioni o a parti della costruzione realizzate completamente o in parte per conto delle società di persone o delle persone giuridiche a cui tutti gli assicurati insieme partecipano per più del 50% (calcolato in base alla quota di capitale o alla quota sociale). In questo senso l'esclusione si estende anche a quella quota percentuale che corrisponde alla quota di proprietà degli assicurati (ai sensi dell'Art. 23).

La stessa esclusione vale anche per i danni e i difetti alle costruzioni o a parti della costruzione realizzate per un assicurato, una società di persone o una persona giuridica a cui gli assicurati partecipano per più del 50%.

Tale esclusione non viene applicata nei casi all'Art. 5 e Art. 8.

Art. 25 Produzione in serie

Pretese derivanti da danni e difetti alle costruzioni e agli impianti (elementi) prefabbricati e venduti in base ai progetti degli assicurati, purché non siano destinati ad una costruzione progettata dall'assicurato.

Art. 26 Superamento delle stime dei costi e dei preventivi di spesa nonché delle garanzie dei costi

Pretese derivanti dall'eventuale superamento delle stime dei costi e dei preventivi di spesa, a condizione che si tratti di spese nelle quali si sarebbe comunque incorsi nella regolare progettazione e realizzazione dell'immobile. Questa esclusione si riferisce tuttavia ai danni alla fiducia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (differenza tra le effettive spese di realizzazione e il valore soggettivo in base al contratto).

Nella stessa misura, sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese derivanti da garanzie sui costi assunte contrattualmente o limiti di costi vincolanti (indipendentemente dalla loro denominazione), a condizione che non sussista un abuso di fiducia assicurato.

Art. 27 Mancato rispetto dei termini

Pretese derivanti dal mancato rispetto dei termini a conclusione dei lavori, purché tale superamento del termine non sia riconducibile ad un errore di progettazione o della direzione dei lavori, coperto come tale.

Art. 28 Disdetta del contratto/cessazione dell'attività

Pretese derivanti dalla disdetta del contratto ai sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO nonché le pretese derivanti dalla cessazione dell'attività dell'assicurato (ad esempio in seguito a malattia, infortunio, decesso, fallimento, moratoria concordataria, liquidazione).

Art. 29 Pretese contrattuali all'adempimento derivanti dal contratto di lavoro

Pretese contrattuali all'adempimento degli assicurati derivanti dal contratto di lavoro; non è esclusa invece la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni a persone o a cose, purché la responsabilità del datore di lavoro non sia esclusa o limitata da disposizioni legali.

Art. 30 Amianto

Pretese derivanti dai danni provocati dall'amianto.

Zurich è tuttavia disposta a verificare speciali richieste contestuali alla presenza di amianto ed eventualmente ad offrire una copertura limitata a condizioni particolari.

Art. 31 Multe, danni punitivi o «exemplary damages»

Pretese a risarcimenti di carattere penale o simili, come multe, danni punitivi o «exemplary damages».

Art. 32 Danni coperti da garanzia (come RC Décennale)

Garanzia per i difetti relativa a costruzioni con un obbligo di garanzia estera, come RC Décennale in Francia, incluse le conseguenze di responsabilità civile derivanti dal mancato rispetto di un simile obbligo di garanzia da parte di un assicurato.

Art. 33 Diritti contrattuali all'adempimento

Pretese all'adempimento di contratti o diritti suppletivi per prestazioni sostitutive per mancato o errato adempimento dei contratti.

Art. 34 Navi, oggetti volanti telecomandati, motoveicoli

La responsabilità civile in qualità di proprietario, locatario, concessionario di leasing, detentore o conducente, pilota di navi, aerei, oggetti volanti telecomandati (ad eccezione dei droni fino a max. 30 kg secondo art. 11) e conducente di motoveicoli.

Tale esclusione non viene applicata ai motoveicoli secondo l'Art. 3, capoverso 2.

Art. 35 Guerra ed eventi simili a guerre, terrorismo

Pretese derivanti da danni di ogni tipo, senza considerare le cause concomitanti, riconducibili direttamente o indirettamente ad una guerra o ad operazioni simili a guerre, a disordini di ogni tipo o ad atti di terrorismo.

Per guerra e operazioni simili a guerre si intendono anche le invasioni, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivolta, sommossa militare o popolare, insurrezione, ribellione, presa di potere militare o presa di potere illegittima o stato di assedio.

Per terrorismo si intende ogni azione di forza o minaccia di violenza esercitata per il raggiungimento di obiettivi politici, etnici, ideologici o simili. L'azione di forza o la minaccia di violenza deve essere tale da diffondere paura o terrore tra la popolazione o tra parti della popolazione o da influenzare un governo, un'istituzione statale o un'organizzazione internazionale.

D. Validità territoriale

Art. 36 Validità territoriale

La copertura della Zurich vale sostanzialmente nel mondo intero (USA e Canada esclusi). Sono escluse le attività gli assicurati che hanno un legame con il territorio degli Stati Uniti o del Canada (come, ad esempio, la progettazione di costruzioni da costruire in quei paesi) o che sono soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti o del Canada (come, ad esempio, prestazioni previste da un contratto con foro competente negli Stati Uniti o in Canada).

E. Validità temporale

Art. 37 Principio dell'insorgenza

La copertura assicurativa si estende ai danni che si verificano durante la durata del contratto.

Per momento in cui si verifica un danno si intende il momento in cui un sinistro viene riscontrato per la prima volta dal contraente, dall'assicurato, dalla parte lesa o da un terzo. In caso di dubbio, un danno a persone si intende avvenuto nel momento in cui la parte lesa consulta per la prima volta un medico a causa di sintomi per eventuali danni alla salute, anche se il nesso causale si evidenzia solo in un secondo momento.

Art. 38 Sinistro / danni seriali

Per sinistro si intende l'insieme di tutte le pretese assicurate derivanti da danni aventi la stessa causa, anche se si sono verificati nel corso di diversi anni, senza considerare il numero delle parti lese o dei richiedenti (danni seriali).

Il danno seriale viene considerato come un sinistro.

Un danno seriale si limita ad un progetto di costruzione.

Art. 39 Copertura assicurativa dopo la fine dell'assicurazione

Art. 39.1 Obbligo di notifica successiva

Per i danni che si sono verificati durante il rapporto assicurativo ma che non sono ancora stati notificati, la copertura assicurativa sarà valida dopo la risoluzione del contratto (vedi Art. 60 durata del contratto) solo se questi stessi danni vengono notificati entro 5 anni dalla risoluzione del rapporto assicurativo.

Art. 39.2 Danni provocati prima dell'inizio del presente contratto

Per i danni che sono stati provocati prima dell'inizio stabilito del presente contratto di assicurazione, la copertura è valida solo se l'assicurato dimostra che all'inizio del contratto non era a conoscenza di un'azione od omissione che potesse motivare la sua responsabilità civile o che comunque in base alle circostanze non avrebbe dovuto esserne a conoscenza. Lo stesso principio vale per le pretese derivanti dai danni provocati da un danno seriale, qualora un tale danno sia stato cagionato prima dell'inizio del contratto.

Art. 39.3 Responsabilità successiva

Dopo la risoluzione del contratto (vedi Art. 60 durata del contratto) Zurich garantirà al contraente dell'assicurazione una copertura assicurativa per i danni rivendicati entro 5 anni dal collaudo dell'opera, purché i danni siano stati cagionati prima della risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'assicurato abbia definito per iscritto un termine di prescrizione di 10 anni, la copertura assicurativa viene prorogata per altri 10 anni, purché preventivamente concordato con Zurich (Art. 21).

F. Prestazioni di Zurich

Art. 40 Consulenza, pagamento di interessi legittimi e tutela di pretese illegittime assicurate

Le prestazioni consistono

- nella consulenza dell'assicurato per quanto riguarda l'intera gestione di un caso di sinistro;
- nel rimborso delle pretese di risarcimento danni assicurati e motivati;
- nella tutela di pretese assicurate non motivate ma comunque trasmesse.

Sono inclusi/e

- interessi sui danni;

- spese per il contenimento dei danni;
- spese peritali, per l'accertamento dei fatti, per gli onorari degli avvocati, le spese processuali, le spese per i tribunali arbitrali e le spese di mediazione;
- indennità alle parti in causa;
- spese per la prevenzione dei danni,
- tutte le spese sostenute da Zurich in seguito al diritto di credito diretto di un danneggiato,

Le prestazioni sono limitate dalle somme d'assicurazione massime per sinistro definite nel riepilogo della polizza o dai sottolimiti ivi inclusi, dedotta la franchigia concordata e applicabile.

Se non sussiste alcun dubbio sulla principale responsabilità civile dell'assicurato, Zurich verserà gli adeguati anticipi.

Zurich parteciperà anche alle spese relative alla liquidazione extragiudiziaria del sinistro nel caso in cui questa risulti concretamente sensata.

G. Premi

Art. 41 Calcolo del premio

Il premio viene calcolato in base alla somma degli onorari rilevante del rispettivo progetto e alla copertura assicurativa concessa in base al prospetto di sintesi della polizza.

Come base di calcolo del premio, nell'attività dell'appaltatore totale vengono inclusi inoltre i prezzi dell'opera di coloro che svolgono i lavori, incl. l'appaltatore generale.

Questo vale anche per le costruzioni e gli impianti propri (Art. 8).

Tutte le somme degli onorari menzionate sopra sono da intendersi IVA esclusa.

Art. 42 Conteggio del premio

Se il calcolo del premio si basa su fatti variabili (ad esempio sulle somme dell'onorario), il contraente dell'assicurazione all'inizio del contratto dovrà innanzitutto (se concordato) versare un premio definito in maniera provvisoria (premio anticipato).

Alla scadenza del contratto o alla risoluzione dello stesso verrà eseguito il conteggio del premio. Se si concorda un pagamento rateale, le dichiarazioni relative alle somme dell'onorario verranno redatte in base a scadenze specifiche.

La fondazione usic recapiterà al contraente dell'assicurazione una dichiarazione delle somme dell'onorario con la richiesta di comunicazione delle somme accumulate fino a quel momento per calcolare il premio.

Art. 43 Scadenza del premio

Salvo diverso accordo, il premio viene considerato come premio unico per l'intera durata del contratto. Il premio sarà esigibile entro la data definita sulla relativa fattura una volta pervenuta al contraente dell'assicurazione.

Se viene concordato un pagamento rateale, le rate non ancora versate verranno dilazionate in base alla durata attuale del contratto.

Art. 44 Ritardo nel pagamento del premio

Se il pagamento del premio non viene effettuato entro il termine stabilito, Zurich solleciterà per iscritto il contraente dell'assicurazione ad effettuare il pagamento entro 14 giorni, con la comminatoria, a sue spese, delle conseguenze per l'inosservanza del termine. Se il sollecito non ottiene il risultato sperato, verrà

sospeso l'obbligo di prestazione da parte di Zurich dalla scadenza del termine di sollecito fino al pagamento completo dei premi mancanti incl. la tassa da bollo.

2a parte: RUOLO DELLA FONDAZIONE usic E PRESTAZIONI/OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI

A. Fondazione usic

Art. 45 Posizione della fondazione usic

Zurich ha conferito alla fondazione usic i seguenti compiti, autorizzandola allo svolgimento delle seguenti azioni:

- raccolta delle dichiarazioni degli onorari (somme degli onorari, dichiarazioni delle somme degli onorari) per il calcolo del premio,
- riscossione del premio,
- gestione della comunicazione/corrispondenza amministrativa tra il contraente dell'assicurazione/l'assicurato e Zurich inclusa l'accettazione della notifica del sinistro secondo l'Art. 53 a seguire. Fa eccezione la gestione dei sinistri in cui è richiesto il contatto diretto tra Zurich e il contraente dell'assicurazione/l'assicurato. La fondazione usic è autorizzata all'accettazione delle dichiarazioni ecc., tranne nel caso in cui Zurich venga espressamente designata come unico ufficio competente.

Se le comunicazioni, i pagamenti dei premi ecc. vengono recapitati alla fondazione usic entro la scadenza dovuta, essi vengono considerati come recapitati anche a Zurich.

La fondazione usic ha il diritto di consultare la documentazione del sinistro, ad eccezione della documentazione interna di Zurich.

B. Gli assicurati / i contraenti dell'assicurazione

a) Obblighi amministrativi / doveri

Art. 46 Notifica in caso di aumento del rischio

Nel caso in cui si verifichi un aumento sostanziale del rischio, il contraente dell'assicurazione dovrà segnalarlo per iscritto o in un'altra forma che consenta di avere la prova scritta (ad es. tramite e-mail) alla fondazione usic entro 60 giorni dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio. La fondazione usic inoltrerà immediatamente e comunque entro non oltre 5 giorni lavorativi tale notifica a Zurich. L'aumento del rischio è fondamentale per le fattispecie ritenute importanti per la valutazione del rischio o per le quali alla conclusione del contratto sono state poste delle domande al contraente dell'assicurazione (ad esempio nel questionario).

Notifica tardiva prima dell'insorgenza del sinistro

Nonostante la mancata puntuale notifica, la copertura assicurativa relativa alla modifica non decadrà nel caso in cui il contraente dell'assicurazione dimostri di non aver riconosciuto la modifica verificatasi come un aumento del rischio o che in generale, nonostante l'attenta gestione dell'aspetto assicurativo per quanto riguarda la durata o l'estensione dell'obbligo, abbia commesso un errore nel segnalare l'aumento del rischio. In questi casi, dopo aver preso atto dell'aumento del rischio, Zurich stabilirà in maniera retroattiva, ovvero dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio, i premi e le condizioni che la stessa Zurich avrebbe offerto qualora la notifica fosse stata eseguita entro i termini.

Nel caso in cui il contraente dell'assicurazione non presenti la puntuale notifica o se entro un mese dalla ricezione della notifica da parte di Zurich non viene stipulato alcun accordo sul premio e sulle condizioni relative alla modifica, la copertura assicurativa per la modifica verrà a decadere in maniera retroattiva, ovvero dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio.

In caso di riduzione del rischio Zurich diminuirà di conseguenza il premio a partire dalla ricezione della comunicazione scritta da parte del contraente dell'assicurazione.

Notifica a sinistro avvenuto

Non sussisterà nessuna copertura assicurativa se il tanto temuto sinistro si è già verificato al momento della notifica (LCA 3).

Art. 47 Dichiarazione degli onorari

Gli assicurati hanno l'obbligo di fornire alla fondazione usic tutte le necessarie informazioni per il rilevamento della somma degli onorari e di garantire anche la possibilità di controllo della situazione contabile.

b) Franchigia

Art. 48 Regolamentazione della franchigia

Per ogni sinistro si prende in considerazione una franchigia concordata nel prospetto di sintesi della polizza, che sarà a carico degli assicurati. Tale franchigia viene detratta dall'indennità che corrisponde al massimo della somma assicurata stabilita.

Se un sinistro può essere liquidato senza prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese di difesa legali per il sinistro (in particolare le spese per l'avvocato), la franchigia non è dovuta.

Se oltre alle spese di difesa legali risultano anche altre prestazioni assicurative, le spese di difesa legali vengono considerate nel calcolo della franchigia.

c) Norme di comportamento generali / doveri

Art. 49 Rispetto delle regole dell'edilizia nonché delle direttive e delle prescrizioni

Gli assicurati sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni emanate dalle autorità, delle regole dell'edilizia generalmente riconosciute nonché delle raccomandazioni degli specialisti (come geologi, geotecnici, idrologi ecc.).

Inoltre devono rendere conto dei possibili pericoli e rischi e prendere le opportune misure di precauzione.

Art. 50 Attenzione nella redazione del contratto – prove a futura memoria

Gli assicurati devono agire con cautela quando concludono un contratto e nella concessione di garanzie.

Per quanto riguarda gli accordi verbali, soprattutto nel caso in cui divergano dal contratto scritto, gli assicurati devono occuparsi in maniera appropriata di assicurare le prove a futura memoria.

Art. 51 Eliminazione di una situazione pericolosa

Gli assicurati sono tenuti ad eliminare o a far eliminare in maniera del tutto autonoma una situazione pericolosa che può provocare un sinistro.

Art. 52 Conseguenze della violazione dei doveri

Se un assicurato viola i doveri ad esso accollati con il presente contratto, decadrà l'obbligo di prestazione nei suoi confronti, come se il sinistro all'adempimento del dovere non si fosse verificato affatto o si fosse verificato solo in parte.

d) Doveri in caso di sinistro

Art. 53 Obbligo di notifica

Nel caso in cui si verifichi un sinistro le cui conseguenze possano interessare l'assicurazione, il contraente dell'assicurazione deve notificarlo subito per iscritto o in un'altra forma che consenta di avere la prova scritta (ad es. tramite e-mail).

a Zurich tramite l'ufficio della fondazione usic. Se si tratta di danni di grandi dimensioni e di infortuni gravi, la notifica deve essere presentata rapidamente in modo tale che Zurich possa effettuare, se necessario, un sopralluogo laddove si è verificato il sinistro / l'infortunio e possa affidare subito il caso ad un avvocato.

Entro otto giorni dal sinistro Zurich deve fornire in maniera dettagliata le necessarie informazioni sulla situazione in atto tramite l'apposito modulo. Alle domande contenute nel modulo si deve rispondere in modo esaustivo e conformemente alla verità.

Tutta la documentazione prodotta per il sinistro in questione deve essere recapitata immediatamente a Zurich; allo stesso modo a Zurich devono essere resi noti senza indugio tutti i fatti correlati al sinistro, in particolare le pretese di risarcimento danni o l'avvio di un procedimento penale e amministrativo.

Art. 54 Divieto di liquidazione di un sinistro su propria iniziativa

Senza previo accordo con Zurich, in un caso di sinistro non è consentito avviare trattative.

In particolare è vietato, senza previo consenso della Zurich, riconoscere o liquidare pretese di risarcimento, dopo il verificarsi di un sinistro, approvare un contratto di mediazione o di arbitraggio nonché un trattato d'arbitrato, come pure cedere al danneggiato o a terzi la pretesa liberatoria che gli conferisce questa assicurazione.

Art. 55 Ricorso ad un avvocato

Qualora Zurich lo ritenga necessario o ragionevole, gli assicurati sono tenuti a ricorrere ad un avvocato e a conferirgli la procura.

Per rappresentare l'assicurato, Zurich nomina un tale avvocato in accordo con il diretto interessato. Se l'assicurato rifiuta gli avvocati propostigli da Zurich, è tenuto a presentare subito da parte sua tre proposte di avvocati in possesso della necessaria esperienza nel diritto della costruzione, fra le quali Zurich dovrà poi scegliere l'avvocato a cui affidare il mandato. All'assicurato non è concesso assegnare un mandato ad un avvocato senza l'autorizzazione di Zurich. Se possibile, Zurich prenderà in considerazione la richiesta dell'assicurato.

Le indennità processuali e alle parti assegnate all'assicurato spetteranno a Zurich nell'ambito delle sue prestazioni, purché queste non rappresentino delle prestazioni sostitutive per l'impegno personale profuso dall'assicurato stesso e per le spese alle quali ha dovuto far fronte.

Art. 56 Liquidazione del sinistro da parte di Zurich

Zurich rappresenta l'assicurato nei confronti della parte lesa; l'assicurato è tenuto quindi ad offrire il proprio sostegno a Zurich nell'ambito delle proprie possibilità.

La composizione bonaria di un caso di sinistro da parte di Zurich o la sentenza giudiziaria emessa nei confronti dell'assicurato sono vincolanti per lo stesso assicurato.

Zurich è autorizzata a corrispondere il risarcimento direttamente alla parte lesa e senza deduzione di un'eventuale franchigia; in tale eventualità, l'assicurato è tenuto, rinunciando a ogni contestazione, a rimborsare a Zurich la franchigia. Zurich dovrà tuttavia prendere in considerazione le pretese di compensazione del contraente dell'assicurazione nei confronti della parte lesa, in modo tale che il contraente dell'assicurazione non subisca un trattamento peggiore in sede di liquidazione diretta.

Art. 57 Comportamento non conforme al contratto degli assicurati

In caso di violazione delle disposizioni degli Art. 54 e Art. 55 l'assicurato è tenuto a farsi carico di tutte le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate con un comportamento conforme al contratto

Art. 58 Regresso (diritto di regresso)

Se le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) che limitano o annullano la copertura non possono essere contestate per legge nei confronti della parte lesa,

Zurich potrà esercitare un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato nella misura in cui potrebbe ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

Le prestazioni al danneggiato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria sono limitate alla somma di copertura obbligatoria. Se il presente contratto prevede una somma d'assicurazione superiore, la parte della somma d'assicurazione che supera la somma di copertura obbligatoria viene concessa solo a titolo di assicurazione volontaria e Zurich si riserva il diritto di opporre al danneggiato tutte le obiezioni previste dal contratto di assicurazione (compresa la franchigia) e dalla legge.

Art. 59 Rinuncia all'eccezione di colpa grave

Zurich rinuncia al diritto di ridurre le sue prestazioni secondo l'art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Tale rinuncia non si estende ai danni che presentano un nesso causale con il consumo di alcol, droghe o abuso di medicinali

3a parte: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 60 Durata del contratto

L'assicurazione inizia alla data indicata nel prospetto di sintesi della polizza.

L'assicurazione terminerà senza disdetta nel momento in cui è stato concluso il progetto assicurato, tuttavia al massimo entro 12 mesi dalla data di scadenza riportata nel prospetto di sintesi della polizza, anche se fino a quel momento non è ancora seguita la risoluzione.

Se il contraente dell'assicurazione richiede un'ulteriore proroga prima della scadenza contrattuale, tale richiesta potrà essere confermata da Zurich. In tal caso il contratto terminerà alla data indicata.

Art. 61 Nessuna disdetta in caso di sinistro

Per tutta la durata del contratto Zurich non potrà recedere dal contratto, nemmeno in caso di sinistro. Si esclude quindi espressamente l'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 LCA.

Art. 62 Comunicazioni

A meno che non venga stabilito diversamente, tutte le notifiche e le comunicazioni dell'assicurato o dell'avente diritto dovranno essere inviate a Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, all'indirizzo Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo oppure alla sede della fondazione usic (c/o SRB Assekuranz Broker AG, Luggwegstrasse 9, casella postale, 8048 Zurigo).

Art. 63 Foro competente

Il foro competente è Zurigo oppure la sede in Svizzera o del Principato del Liechtenstein del contraente dell'assicurazione.

Art. 64 Disposizioni legali

Per quanto riguarda il presente contratto verrà applicato il diritto svizzero, soprattutto le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Restano riservate le disposizioni obbligatoriamente applicabili del diritto del Principato del Liechtenstein.

Art. 65 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta ad effettuare alcun pagamento o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e in quanto ciò violerebbe le regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

Zurich non concede nessuna copertura e non ha l'obbligo di concedere indennizzi né altre prestazioni, se con una tale copertura vengono violate le norme applicabili in materia di sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.

Art. 66 Remunerazione del broker

Se il contraente è rappresentato da un broker, quest'ultimo è autorizzato a gestire tutte le operazioni con Zurich. Il broker è autorizzato dal contraente a ricevere avvisi, richieste, dichiarazioni di volontà, ecc. (non però i pagamenti) da Zurich e a fornirle a Zurich per conto del contraente. Dette comunicazioni sono considerate pervenute al contraente, non appena pervengono al broker.

Art. 67 Clausola errori e omissioni»

Se il contraente dell'assicurazione non presenta una notifica dopo la conclusione del contratto o se presenta una notifica non corretta, la compagnia di assicurazioni non è esonerata dall'obbligo di prestazione qualora il contraente dell'assicurazione provi che l'inadempienza è dovuta soltanto a una svista.

In caso di notifica di una circostanza per la quale deve essere pagato un premio supplementare, questo deve essere pagato retroattivamente dal momento in cui tale circostanza si è verificata, ma al massimo dall'inizio del contratto.

Questa disposizione non si applica se, in un caso concreto, viola un divieto giuridicamente vincolante della cosiddetta assicurazione retroattiva (art. 9 della legge federale sul contratto d'assicurazione).

Art. 68 Rinuncia all'obiezione della limitazione della responsabilità

Zurich fa valere la clausola esclusiva parziale o totale dalla responsabilità civile legale attraverso un'impresa assicurata solo previo accordo con quest'ultima.